

ASSOCIAZIONE ONLUS PROSSIMITA' ALLE ISTITUZIONI

Codice fiscale 91101130689
VIA SAVONAROLA 9 – PESCARA

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Addi 09.12.2022, presso la sede sociale in VIA SAVONAROLA 9 – PESCARA, si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea straordinaria del consiglio direttivo della ONLUS PROSSIMITA' ALLE ISTITUZIONI, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica art. 9 nuovo statuto (assemblea, elettorato attivo) adeguato riforma terzo settore;
2. varie ed eventuali.

Alle ore 11.00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza (*eventualmente: in proprio o per delega*) del consiglio direttivo e dei soci che rappresentano (in proprio o per delega) il 100 % del capitale sociale,

eventualmente: assenti giustificati i consiglieri:

.....

Il Presidente/legale rappresentante signor BARDARO NELLO dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor RICCIARDI CHRISTIAN a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la modifica dell'articolo 9 del nuovo statuto adeguato alla riforma del terzo settore.

" Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario convocare l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare il medesimo alla nuova disciplina relativa al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e ss. mm.). In particolare riguarda il voto dei minorenni nell'assemblea dei soci, in quale potrà essere esercitato per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale (Corte di cassazione civile, sez. VI 5, ordinanza del 4/10/2017, n. 23228).

L'assemblea è chiamata alla votazione al termine della lettura dell'articolo variato.

L'assemblea, con voti favorevoli in numero di 10 sul totale degli ammessi al voto di 10, approva in versione integrale, il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto".

Al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario (Ricciardi Christian)

Il presidente (Nello Bardaro)

SOCI PRESENTI :

Marianna Di Renzo

Ricciardi Christian

Nello Bardaro

Di Marco Simone

Surace Domenico

Ceci Dino

Salvatore Domenico

Ronzzone Antonio

Zarabla Giovanni

Trozzi Domenico

Marianna Di Renzo

Ricciardi Christian

Nello Bardaro

Simone Di Marco

Surace Domenico

Ceci Dino

Salvatore Domenico

Ronzzone Antonio

Zarabla Giovanni

Trozzi Domenico



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il **12 DIC. 2022** al
n. **3367** serie **3**

Versati Euro
(**ALLO ESENTE**)
con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Operatore Tributario
Camillo Controguerra
Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Caimano

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 460/97 e D. Lgs. 117/2017 s.m.i, l'Associazione non riconosciuta – Ente del Terzo Settore - denominata “Prossimità alle istituzioni – O.N.L.U.S. - Pescara”, e – dal momento come in prosieguo precisato - “Prossimità alle istituzioni – Ente del Terzo Settore – Pescara” o, in forma abbreviata “Prossimità alle istituzioni – ETS – Pescara”, con sede in Pescara, all’indirizzo risultante tempo per tempo presso le autorità competenti ed allo stato in via Savonarola 9. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione potrà svolgere le proprie attività e perseguire i propri fini presso altre sedi operative, diverse dalla sede legale, di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

D. Lgs. 460/97

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, l'associazione persegue finalità di solidarietà sociale e intende svolgere le attività istituzionali nei seguenti settori.

Essa persegue in via esclusiva finalità etiche, sociali, solidaristiche, assistenziali e ludiche nel campo della educazione, istruzione e formazione allo sport dilettantistico, allo studio ed al passaggio dai sistemi di istruzione al lavoro. Particolare attenzione l'Associazione dedica, ai fini indicati, ai minori e ai giovani in condizioni di povertà o disagio psicologico e sociale; di essi l'Associazione promuove il recupero sociale e la partecipazione alle attività sportive, sociali e culturali.

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale mediante cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle attività statutarie, nei settori dell'assistenza, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura della tutela e realizzazione dei diritti civili dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, che siano o meno soci dell'Associazione;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari e affini agli scopi dell'Associazione, che non siano soci dell'Associazione.

L'Associazione opera in collegamento con l'Associazione nazionale “P.L.F. (Publice Ludos Facere) - Progetto Prossimità alle istituzioni” e con i firmatari del Protocollo d'intesa “Progetto Prossimità alle istituzioni”.

L'Associazione promuove ogni azione e iniziativa finalizzata, a livello nazionale e locale, alla prossimità alle pubbliche istituzioni, favorendo la politica della “polizia di prossimità”, promossa dalla Polizia di Stato e dall'A.N.P.S. e la politica della vicinanza alle Forze

Armata promossa dal Ministero della Difesa e Stati Maggiori d'Esercito, Aeronautica e Marina.

A tal fine l'Associazione mette in atto ogni utile iniziativa per sinergizzare le politiche di enti pubblici e privati, conformi ai principi ispiratori dell'Associazione stessa.

L'Associazione sinergizza l'attività e pone in essere forme di collaborazione con gli enti territoriali e con tutti gli enti firmatari, insieme alla Associazione "P.L.F. - Progetto Prossimità alle Istituzioni", del Protocollo d'intesa a livello nazionale denominato "Progetto Prossimità alle Istituzioni", quali, in via esemplificativa e non esaustiva: Regioni, Province, Comuni, Enti ecclesiastici, Associazioni della Magistratura, Università, Provveditorati agli Studi, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Associazioni militari e d'Arma, Unioni militari, Società sportive ed ogni altro ente pubblico o privato che a giudizio dell'associazione possa contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Particolare attenzione l'Associazione dedicherà alla politica, perseguita dalla Chiesa Cattolica, di riportare la pratica dello sport giovanile nelle parrocchie.

Sono, particolarmente, scopi dell'Associazione:

- favorire l'inclusione e la protezione sociale, contrastando fenomeni derivanti da stati debolezza, svantaggio, rischio di emarginazione, dipendenza, disagio, detenzione;
- contrastare ogni forma di discriminazione sociale e agevolare il reinserimento socio-lavorativo;
- effettuare percorsi finalizzati al reinserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate attraverso metodologie integrate: orientamento, formazione, consulenza, accompagnamento, mentoring, coaching, tutoraggio;
- effettuare seminari ed incontri per favorire la conoscenza delle attività di inclusione sociale;
- effettuare costruzione di reti e partenariati a carattere interregionale, nazionale, transnazionale, transfrontaliero, comunitario ed internazionale;
- operare con gli attori sociali e istituzionali, per la diffusione della conoscenza del fenomeno esclusione sociale e promuovere la cooperazione;
- contrastare il fenomeno dell'esclusione sociale mediante la cooperazione con gli attori sociali quali responsabili delle politiche economiche, coloro che si occupano di politiche per l'istruzione e la formazione, di urbanistica e ambiente, di politiche culturali e di lotta alla criminalità;
- favorire la consapevolezza sociale e la cultura dell'importanza della cooperazione sociale e attuare studi e ricerche dei fenomeni sociali al fine di individuare le attività a contrasto;
- diffondere le buone prassi al fine di incidere sui sistemi e sulle politiche locali e nazionali attraverso il trasferimento delle innovazioni sperimentate.

Come formalizzato nello specifico protocollo di intesa per il progetto "Prossimità alle istituzioni", gli enti firmatari costituiranno, a livello nazionale il Comitato di coordinamento ed avranno il compito di studiare e promuovere forme di attività per il raggiungimento degli scopi del presente articolo e degli ulteriori scopi di cui al Protocollo d'intesa, nonché per l'attuazione del Protocollo stesso.

Il presente statuto prevede espressamente i requisiti di seguito elencati.

1. il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di

quelle direttamente connesse ;

2. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ;
3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
4. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
5. l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
6. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
7. l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"(di cui all'art. 10, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460).

%%%

D. Lgs. 117/17

I requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore – e le clausole che li recepiscono, qualora in contrasto con quelle ex art. 10 D. Lgs. 460/1997 di cui al precedente punto, saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore. Ne consegue che da tale momento la denominazione dell'associazione sarà "Prossimità alle Istituzioni – Ente del Terzo Settore – Pescara" o, in forma abbreviata "Prossimità alle Istituzioni – ETS – Pescara" e che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è obbligatorio ma subordinato all'iscrizione al RUNTS dal momento in cui sarà operativo. Fino a tale momento restano in vigore e prevalgono se incompatibili, anche con quelle che seguono e con gli articoli che seguono, tutte le clausole ex art. 10 D. Lgs 460/1997 descritte nel precedente punto.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Essa intende operare nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1 , commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 , e successive modificazioni, e interventi , servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n104, e alla legge 22 giugno 2016, n 112 , e successive modificazioni.
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività , esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi delle legge 14 agosto 1991, n. 281)
- l) formazione extra scolastica , finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimento o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro , beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità , della pace tra i popoli , della non violenza e della difesa non armata.

All'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si pone le seguenti finalità.

L'Associazione promuove ogni azione e iniziativa finalizzata, a livello nazionale e locale, alla prossimità alle pubbliche istituzioni, favorendo la politica della "polizia di prossimità", promossa dalla Polizia di Stato e dall'A.N.P.S. e la politica della vicinanza alle Forze Armate promossa dal Ministero della Difesa e Stati Maggiori d'Esercito, Aeronautica e Marina.

A tal fine l'Associazione mette in atto ogni utile iniziativa per sinergizzare le politiche di enti pubblici e privati, conformi ai principi ispiratori dell'Associazione stessa.

L'Associazione sinergizza l'attività e pone in essere forme di collaborazione con gli enti territoriali e con tutti gli enti firmatari, insieme alla Associazione "P.L.F. - Progetto Prossimità alle Istituzioni", del Protocollo d'intesa a livello nazionale denominato "Progetto Prossimità alle Istituzioni", quali, in via esemplificativa e non esaustiva: Regioni, Province, Comuni, Enti ecclesiastici, Associazioni della Magistratura, Università, Provveditorati agli Studi, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Associazioni militari e d'Arma, Unioni militari, Società sportive ed ogni altro ente pubblico o privato che a giudizio dell'associazione possa contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Particolare attenzione l'Associazione dedicherà alla politica, perseguita dalla Chiesa Cattolica, di riportare la pratica dello sport giovanile nelle parrocchie.

Sono, particolarmente, scopi dell'Associazione:

- favorire l'inclusione e la protezione sociale, contrastando fenomeni derivanti da stati debolezza, svantaggio, rischio di emarginazione, dipendenza, disagio, detenzione;
- contrastare ogni forma di discriminazione sociale e agevolare il reinserimento socio-lavorativo;
- effettuare percorsi finalizzati al reinserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate attraverso metodologie integrate: orientamento, formazione, consulenza, accompagnamento, mentoring, coaching, tutoraggio;
- effettuare seminari ed incontri per favorire la conoscenza delle attività di inclusione sociale;
- effettuare costruzione di reti e partenariati a carattere interregionale, nazionale, transnazionale, transfrontaliero, comunitario ed internazionale;
- operare con gli attori sociali e istituzionali, per la diffusione della conoscenza del fenomeno esclusione sociale e promuovere la cooperazione;
- contrastare il fenomeno dell'esclusione sociale mediante la cooperazione con gli attori sociali quali responsabili delle politiche economiche, coloro che si occupano di politiche per l'istruzione e la formazione, di urbanistica e ambiente, di politiche culturali e di lotta alla criminalità;
- favorire la consapevolezza sociale e la cultura dell'importanza della cooperazione sociale e attuare studi e ricerche dei fenomeni sociali al fine di individuare le attività a contrasto;
- diffondere le buone prassi al fine di incidere sui sistemi e sulle politiche locali e nazionali attraverso il trasferimento delle innovazioni sperimentate.

L'Associazione, apartitica, apolitica, ha scopi di educazione sportiva e formazione; agli stessi scopi unisce un'opera volta alla prevenzione del disagio e delle patologie minorili e antisociali e allo sviluppo armonico dei bambini, ragazzi e giovani.

Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione può mettere in atto tutte le iniziative nel campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo. Può altresì compiere tutte le attività che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività associative in favore degli associati e dei terzi.

L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati culturali, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione esercita la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, sociale e culturale intesa come mezzo di formazione psico-fisica ed

etica degli associati, mediante ogni forma di attività ricreativa o di altro tipo, motoria e non, idonea a promuovere finalità ludiche, pedagogiche, educative e di formazione psico-fisica in ossequio ai valori ed ai principi etici ai quali la medesima si ispira e riconosce.

L'Associazione opera in collegamento con l'Associazione nazionale "P.L.F. (Publice Ludos Facere) - Progetto Prossimità alle istituzioni" e con i firmatari del Protocollo d'intesa "Progetto Prossimità alle istituzioni".

Come formalizzato nello specifico protocollo di intesa per il progetto "Prossimità alle istituzioni", gli enti firmatari costituiranno, a livello nazionale il Comitato di coordinamento ed avranno il compito di studiare e promuovere forme di attività per il raggiungimento degli scopi del presente articolo e degli ulteriori scopi di cui al Protocollo d'intesa, nonché per l'attuazione del Protocollo stesso.

L'Ente si propone, inoltre e comunque, di porre in essere una serie di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, *che si potranno svolgere - secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze -*, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e comunque in rapporto all'insieme delle risorse - anche volontarie e gratuite - impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6 L. 117/17).

In particolare, *le attività secondarie consisteranno* in:

a. promuovere e sostenere, anche finanziariamente, iniziative e strutture aventi scopi analoghi ai propri, quali le società sportive già esistenti, che possano promuovere o incrementare i centri d'avviamento allo sport finanziati dal C.O.N.I. e dalle federazioni sportive competenti.

Tale opera sarà realizzata con l'avviamento ai C.A.S. di bambini individuati grazie alla collaborazione con gli enti istituzionali di riferimento (servizi-sociali, socio-sanitari, organi preposti alla tutela e alla salvaguardia della infanzia, istituzioni pubbliche e private) e con volontari, educatori qualificati, insegnanti ed allenatori, che seguano i minori nel percorso scolastico, nella formazione ed orientamento allo sport e al lavoro. A tale scopo potranno essere formalizzati idonei protocolli d'intesa con ciascuno dei soggetti indicati.

b. Promuovere e sostenere, nonché favorire iniziative ed istituti atti ad integrare esigenze socio-assistenziali, igienico-sanitarie, educative e soprattutto riabilitative-sociali, di minori e di soggetti adulti, bisognosi di interventi qualificati e qualificanti, quali i C.A.S. possono offrire.

Appare evidente la necessità di una ampia sinergia con le istituzioni delegate all'attuazione del diritto alla tutela e alla cura dei soggetti deboli o in età evolutiva, affinché le risorse mobilitate dal progetto "Prossimità alle Istituzioni" assolvano alle finalità statutarie con particolare riferimento agli scopi preventivi, riabilitativi e di integrazione sociale.

c. Collaborare con Enti pubblici o Privati alla realizzazione delle finalità suddette e in iter avviare il minore, qualora chi di competenza lo ravveda, a Centri di formazione ed Orientamento al lavoro da realizzare quali priorità statutarie.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni e donazioni da Enti Pubblici, e Privati, territoriali e non.

La stessa Associazione potrà partecipare ad Organismi ed Enti Nazionali ed Internazionali che si qualificano per gli interventi a favore della infanzia sfavorita e lesa nella propria

dignità, ed evoluzione ed integrazione e che possano aiutare i minori nel delicato passaggio tra sistemi di valori, e nel passaggio fra i circuiti della istruzione e lavoro.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che siano direttamente connesse agli scopi sociali ed, in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri, purché in linea con gli scopi mutualistici, sociali e di solidarietà.
- c) stipulare convenzioni, o in ogni modo accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o in ogni caso connesse a quelle dell'associazione.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte del Consiglio Direttivo, che ne è Organo di Amministrazione.

L'associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

Territorialità

L'Associazione opera prevalentemente nella Regione Abruzzo, in particolare nella provincia di Pescara e nel Comune di Pescara.

L'Associazione può svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero, in Abruzzo e con collegamenti interregionali e nazionali, tra Comuni, Università, AUSL, Enti sportivi, Organizzazioni ecclesiastiche, enti pubblici o privati.

L'Associazione può operare attraverso proprie sezioni costituite sul territorio italiano o estero a livello comunale, provinciale, regionale o interregionale.

L'Associazione, si affilia all'Associazione federale "P.L.F. - Progetto Prossimità alle Istituzioni ONLUS – Italia" costituita a livello nazionale, con sede in Roma, e di essa recepisce le direttive.

L'Associazione opera quale centrale operativa distaccata dell'Associazione federale "P.L.F. - Progetto Prossimità alle Istituzioni ONLUS – Italia".

L'organizzazione territoriale del progetto "Prossimità alle Istituzioni" si svolge come di seguito:

- a) all'Associazione federale "P.L.F. - Progetto Prossimità alle istituzioni ONLUS – Italia", costituita a livello nazionale, spetta il compito di indirizzo, di decisione delle direttive generali da seguire, di progettazione di massima delle attività da compiere e di controllo circa il perseguimento e la realizzazione degli obiettivi stabiliti;
- b) all'Associazione territoriale quale sede centrale operativa distaccata, spetta il compito di eseguire le direttive della Associazione federale e di porre in essere tutti gli atti e le attività

di carattere sub-direttivo, esecutivo, operativo per realizzare gli scopi del progetto "Prossimità alle istituzioni" a livello nazionale diffuso, in collaborazione con le altre Associazioni "Prossimità alle istituzioni" costituite nelle diverse Province italiane. L'Associazione in via operativa, fornisce direttive e coordina tutte le Associazioni ugualmente denominate "Prossimità alle istituzioni" e tutte le sezioni relative, che operano in concreto sul territorio nazionale a livello diffuso, regionale, provinciale, comunale;

c) alle singole Associazioni "Prossimità alle Istituzioni" costituite a livello provinciale, spetta il compito di realizzare in concreto gli scopi del progetto "Prossimità alle Istituzioni", svolgendo l'attività sul territorio, sulla base delle direttive fornite dall'Associazione federale "P.L.F. - Progetto Prossimità alle istituzioni ONLUS - Italia" e, in sua rappresentanza, dalla presente Associazione e sulla base delle norme dei propri Statuti.

L'Associazione recepisce i principi e le norme espressi nel Protocollo d'intesa "Progetto Prossimità alle istituzioni" concluso a livello nazionale; recepisce le direttive del progetto "Prossimità alle Istituzioni" espresse in seno al Comitato per l'attuazione del Protocollo d'intesa e ne cura la diffusione e la concreta operatività a livello territoriale diffuso.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rendite patrimoniali;
- 6) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le quote associative annuali sono stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel diverso termine prorogato dall'assemblea che ne consenta il tempestivo deposito presso gli organi competenti e presso il RUNTS, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio preventivo e consuntivo, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017e s.m.i., e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Per l'acquisto della qualità di Socio è necessario che il richiedente abbia in passato e nel presente avuto una irreprensibile condotta morale, sociale, civile e sportiva, che non abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, salva riabilitazione.

Per irreprensibile condotta morale, sociale, civile e sportiva deve intendersi una condotta conforme ai principi di democraticità, dignità, lealtà, probità, correttezza e rettitudine in tutti i campi della vita sociale e, in particolar modo, di quella sportiva.

Il Socio che, durante il rapporto associativo, cessa di avere i requisiti di cui al presente articolo può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, redatta su apposito modulo predisposto dall'Associazione, diretta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, e deve contestualmente versare la quota di iscrizione all'Associazione.

La domanda di ammissione deve contenere:

- la richiesta ad essere ammesso all'Associazione,
- l'impegno ad osservare le leggi, lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione,
- l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda, la accoglie o la respinge, motivando la decisione.

L'entità della quota associativa è fissata, per ciascun anno, dal Consiglio Direttivo. In mancanza di fissazione, vale la somma prevista per l'anno precedente.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta anche dall'esercente la potestà (genitore, tutore, curatore speciale).

Tuttavia, nei casi in cui un socio, ovvero un rappresentante delle istituzioni (in via esemplificativa e non esaustiva; assistente sociale, educatore et similia) ravvisi l'opportunità che un minore entri a far parte dell'Associazione per i motivi che sono alla base della stessa, può presentare egli stesso la domanda.

L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti di legge nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni contratte per fonti contrattuali o extracontrattuali dell'associato minorenne.

In caso di associato la cui partecipazione sia stata richiesta da un socio, questi ne risponderà per tutte le obbligazioni dell'associato fino al compimento della maggiore età di quest'ultimo.

La qualità di socio ordinario si costituisce sempre e comunque in capo al minore.

La domanda deve contenere le generalità ed il domicilio dell'aspirante socio il quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

La deliberazione positiva è comunicata all'interessato entro sessanta giorni ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione.

Il candidato ha facoltà di ricorrere entro 60 giorni avverso tale decisione all'Assemblea dei soci, la quale in caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve comunicarlo all'interessato entro 60 giorni.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, da esercitare entro dieci giorni dalla contestazione, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare attivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia;
- 5) frequentare i locali dell'associazione;
- 6) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo – organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di controllo (eventuale)

5) Organo di revisione (eventuale)

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Anche i soci minorenni possono esercitare il diritto al voto attraverso coloro che legalmente esercitano la potestà genitoriale.

A ciascun Socio spetta un solo voto; ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Agli associati che siano enti del terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, attribuendosene cinque all'ente col maggior numero di associati e il numero che ne deriva in proporzione, arrotondato per eccesso, agli altri enti.

Si applicano, i commi quarto e quinto dell'art.2372 c.c. in quanto compatibili.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o la maggioranza o 1/10 dei soci lo richiedano.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) nomina e revocare i componenti degli organi sociali;
- 3) nomina e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera sull'esclusione dei soci;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- 7) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera

- 1) sulle modifiche dello statuto
- 2) sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà destinato;
- 3) su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione, eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso telematico o per lettera da recapitarsi ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se, nel corso della riunione, venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati; per la deliberazione riguardante lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per dieci giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è l'organo esecutivo e gestionale. E' formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici eletti e per conseguenza nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo convoca senza ritardo l'Assemblea per l'elezione dei componenti mancanti che avranno mandato fino alla scadenza del Consiglio in carica.

Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo, l'Assemblea deve comunque provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice-presidente e segretario e un tesoriere.

L'organo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

E' convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante mail o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART.11- IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro dell'Organo di Amministrazione più anziano d'età.



Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Vice Presidente assume anche la funzione di segretario e come tale cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere cura la tenuta della cassa e della contabilità dell'Associazione.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – ORGANI CONSULTIVI

Comitato consultivo.

Il Comitato consultivo è composto dai sottoscrittori del Protocollo d'intesa "Prossimità alle istituzioni" Presidenti delle Associazioni sorte su tutto il territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Il C.c. viene attivato dal Consiglio Direttivo su delega dell'Assemblea.

Il C.c. è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Funzioni.

Il C.c. ha funzioni consultive del Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Può fare proposte circa la vita dell'Associazione, la sua politica, i regolamenti interni.

30. Funzionamento.

Al funzionamento del C.c. si applicano le norme relative al funzionamento dell'Assemblea, in quanto compatibili.

Consiglio dei Presidenti delle Organizzazioni Sportive.

Il Consiglio dei Presidenti delle Organizzazioni Sportive è composto dai Presidenti delle organizzazioni sportive presenti sul territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale, legate all'Associazione mediante affiliazione ovvero con specifico locale protocollo d'intesa.

Il C.P.O.S. viene attivato dal Consiglio Direttivo su delega dell'Assemblea.

Il C.P.O.S. è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Funzioni.

Il C.P.O.S. ha funzioni consultive del Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Può fare proposte circa la vita dell'Associazione, la sua politica, i regolamenti interni.

Funzionamento.

Al funzionamento del C.O.O.S. si applicano le norme relative al funzionamento dell'Assemblea, in quanto compatibili.

Il Presidente Onorario.

Condizioni di elezione.

Può essere nominato Presidente Onorario dell'Associazione chi si è distinto, in ambito sociale, politico, economico, civico, sportivo, per particolari meriti, valori propugnati, raggiungimenti ideali o materiali, conformi agli scopi dell'Associazione.

Nomina.

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Può essere revocato con le medesime forme, procedure e maggioranze previste adottate per la nomina.

ART. 15 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente l'associazione tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 16 – SCIOGLIMENTO ed ESTINZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del l'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 – TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'Organo di Amministrazione, dei Registri.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Soluzione delle controversie tra Soci.

Le controversie tra Soci sono risolte dal Consiglio Direttivo in prima istanza e dall'Assemblea in seconda istanza.

Le controversie possono essere devolute agli organi di cui al primo comma, alternativamente, in sede conciliativa o in sede contenziosa. Se non vi è accordo, l'organo procede in sede contenziosa.

Al procedimento, conciliativo o contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste al titolo IV del presente capo. Per quanto ivi non previsto, si applicano le norme fissate dal codice di procedura civile rispettivamente per l'arbitrato irrituale e per l'arbitrato rituale.

Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, i Soci devono comunque esperire le azioni e procedure previste dal presente articolo.

Rapporti con i terzi.

Contratti.

L'Associazione può stipulare contratti con i terzi o con i Soci per garantire il corretto funzionamento della sua organizzazione, per il compimento delle attività sociali e per il

raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può

- servirsi di avvocati, Soci o terzi, per consulenza, rappresentanza e assistenza legale;
- servirsi di commercialisti, Soci o terzi, per consulenza e svolgimento di pratiche commerciali e contabili, ivi inclusa la predisposizione del bilancio e la sua revisione;
- servirsi di consulenti esterni, Soci o terzi, in materie tecniche di particolare interesse (raccolta dei finanziamenti, gestione del personale, formazione, educazione, etc.);
- appaltare a imprese qualificate la costruzione delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive e di tutta l'impiantistica comunque connessa;
- stipulare contratti di lavoro di ogni genere, nelle forme e contenuti previsti dalla legge (a tempo pieno o parziale, a tempo determinato o indeterminato, a progetto, di collaborazione...), ed avere lavoratori stabili o occasionali nel proprio organigramma;
- stipulare contratti di sponsorizzazione;
- appaltare per singoli eventi alcuni rami di attività.

I contratti sono stipulati dal Presidente.

I contratti di maggior rilevanza sociale o economica o comunque di maggior rilievo per il perseguimento degli scopi dell'Associazione o di valore superiore a € 3.000,00 sono approvati dal Consiglio Direttivo e stipulati dal Presidente.

Il valore di cui al comma precedente è aggiornato annualmente agli indici ISTAT sulla variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai. Può essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria o straordinaria.

Consuetudini associative.

Le consuetudini che si stabiliscono all'interno dell'Associazione non prevalgono sulle norme del presente Statuto, né sui Regolamenti, né sulle delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

Le norme del presente Statuto non possono in nessun caso essere abrogate per desuetudine.

Lo Statuto può essere modificato solo con le procedure indicate nello Statuto stesso.

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'applicazione, esecuzione, interpretazione del presente Statuto, nonché alla vita dell'Associazione, è competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

Norme applicabili. Rinvio.

L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dai propri Regolamenti interni, approvati dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, in conformità ai principi statutari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti interni, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che disciplinano le Associazioni.

Letto, approvato e ratificato

PESCARA li, 09/12/2022

I soci:

Marianna Di Renzo

Ricciardi Christian

Nello Bardaro

Di Marco Simone

Surace Domenico

Ceci Dino

Salvatore Domenico

Ronzone Antonio

Zarabla Giovanni

Trozzi Domenico

Marianna Di Renzo

Christian Ricciardi

Nello Bardaro

Simone Di Marco

Domenico Surace

Dino Ceci

Domenico Salvatore

Antonio Ronzone

Giovanni Zarabla

Domenico Trozzi